

# Statuto dell' Associazione di promozione Sociale e Culturale "TERRE COLTE"

## "TERRE COLTE"



### ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia di associazioni di promozione sociale, l'associazione denominata "Associazione di Promozione Sociale e Culturale Terre Colte", con sede nel comune di San Sperate (CA) in Case Sparse Loc. S a Nuxedda, snc.
2. L'associazione potrà istituire sedi secondarie, operative, succursali, agenzie e rappresentanze, ovunque in Italia e all'estero, qualora le esigenze di gestione lo richiedano; Esse saranno deliberate dall'assemblea e non necessitano di ulteriori adempimenti.
3. La sua durata è illimitata.

### ART. 2 (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.  
Le finalità che si propone sono in particolare la promozione e diffusione dell'agricoltura sociale, l'autoproduzione agricola e il consumo sostenibile, che implica:  
la costituzione e gestione e coltivazione di orti condivisi, urbani, sociali, terapeutici, didattici, etnici, per conto proprio, per privati, aziende ed enti pubblici;  
la valorizzazione e la tutela dell'ambiente  
la valorizzazione delle risorse agricole e zootecniche biologiche presenti nel territorio sardo e in quello italiano;  
la diffusione del modello di permacultura, cultura-biologica e agricoltura sinergica;  
la coltivazione di orti biologici, anche attraverso l'utilizzo di sementi autoctone, selvatiche o in via di estinzione;  
la cura e riabilitazione, attraverso tali risorse, di persone con problematiche psico-sociali;  
la formazione e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili;  
la diffusione e promozione di servizi utili per la vita quotidiana sociale e l'educazione;  
la promozione di uno stile di vita sano, naturale e sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e delle persone, anche attraverso l'informazione e formazione sulla sana e corretta alimentazione, la salvaguardia delle tradizioni a tavola e l'utilizzo di cibo locale proveniente da coltivazioni naturali, sinergiche e biologiche.
2. Più in generale, l'associazione intende perseguire lo scopo di:  
favorire l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva anche degli anziani, dei soggetti svantaggiati e dei disabili;  
l'unione e la cooperazione di uomini e donne, giovani e anziani, bambini e bambine di tutto il mondo senza alcun tipo di discriminazione;  
la formazione di una società aperta e multietnica, anche passando attraverso il riequilibrio del rapporto tra nord e sud del mondo e l'accoglienza verso l'immigrazione;  
la pace e la fratellanza;  
lo sviluppo in armonia e il rispetto dell'ambiente naturale;  
il dialogo tra le diverse realtà sociali e culturali;  
una formazione culturale libera da condizionamenti di potere ed interessi economici, che possa incentivare l'auto-realizzazione dell'individuo;  
le forme di scambio non monetario per creare e rafforzare i rapporti di solidarietà sociale (banca del tempo, etc.);  
l'insediamento e la fondazione di villaggi ecologici;  
la riscoperta delle arti e mestieri antichi, abbandonati e/o caduti in disuso, la possibilità di espressione tramite tutte le forme artistiche ed espressive, anche promovendo luoghi e spazi per la fruizione e promozione culturale;  
la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico-archeologico e naturalistico;  
un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie che ponga al centro l'uomo e la natura nella sua totalità;  
l'assistenza alle necessità dei diversamente abili anche attraverso la promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche;  
la sensibilizzazione di singoli ed enti pubblici al fine di una gestione delle risorse naturali quale bene comune dell'umanità;  
valorizzare e realizzare tutte le iniziative che abbiano una valenza sociale e di miglioramento;

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI  
Ufficio Territoriale di Cagliari 2

la crescita e il benessere della persona in genere, anche attraverso la divulgazione delle medicine tradizionali orientali e naturali.

ART. 3  
(Attività)

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:  
attività culturali (convegni, conferenze, dibattiti, seminari, etc.);  
attività formative (corsi di formazione teorico/pratici, workshop, gruppi di studio e di ricerca, corsi di avviamento e specializzazione, etc.);  
attività editoriali (pubblicazione di un bollettino, di atti, studi e ricerche, blogs, siti internet, etc.);  
iniziativa specifiche (laboratori, manifestazioni, mostre ed esposizioni, eventi, stage, proiezioni audiovisive, cineforum, concerti, raduni su temi di interesse specifico. Campi-Lavoro di volontariato, etc.);  
attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado.  
partecipazione a bandi pubblici per l'aggiudicazione di servizi rientranti nel proprio scopo associativo o a bandi per l'erogazione di risorse finanziarie da destinare alle finalità istituzionali;  
adesione a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire;  
raccolta fondi diretta al raggiungimento degli scopi associativi;  
promozione di scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;  
distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzature e altro materiale di interesse del settore;  
realizzazione e produzione di eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;  
stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;  
promozione e pubblicizzazione della propria attività e immagine, utilizzando modelli, loghi o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli e attrezzature;  
qualsiasi altra attività, connessa e gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.  
Inoltre, in maniera del tutto marginale, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, i cui eventuali proventi saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste:  
gestire la vendita dei prodotti agricoli coltivati a cittadini comuni, anche organizzati in G.A.S., e a piccoli distributori;  
gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;  
organizzare mense biologiche, ad esempio negli istituti scolastici;  
effettuare il commercio al minuto di gadget e articoli pubblicitari all'interno delle strutture in cui opera;  
effettuare operazioni di tipo immobiliare, mobiliare, pubblicitario, editoriale, tecnologico, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi associativi e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.  
Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, ma l'associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. L'associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette<sup>1</sup>.

ART. 4  
(Soci)

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali condividendo le finalità intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.
4. Ci sono tre categorie di soci:
  - ordinari, coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
  - sostenitori, coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  - benemeriti, persone nominate tali dall'assemblea per meriti particolari.

**ART. 5**  
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, oltre al disciplinare di produzione che dovrà esser sottoscritto ad ogni adesione.
4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.
5. Il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
6. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

**ART. 6**  
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione nel seguenti casi:
  - a) morosità protrattasi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
  - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
  - c) Inapplicazione del disciplinare di produzione
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata a.r. oppure altro strumento di comunicazione che venga dall'assemblea deliberato.
5. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

**ART. 7**  
(Organi sociali)


1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'assemblea dei soci;
  - il consiglio direttivo;
  - il presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Potrà esser riconosciuto per 'espletamento della carica un rimborso spese documentato.

**ART. 8**  
(Assemblea)

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:
  - a) avviso scritto da inviare con lettera semplice (o raccomandata a.r.) oppure email agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
  - b) avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
3. L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**ART. 9**  
(Compiti dell'assemblea)

1. L'assemblea deve:
  - approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;



- approvare gli eventuali regolamenti interni e disciplinare di produzione e comportamento.
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

**ART. 10**  
(Validità assemblee)

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.
2. L' assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  1. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  2. Le deliberazioni dell' assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
  3. L' assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

**ART. 11**  
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell' assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o, in sua mancanza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'associazione.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

**ART. 12**  
(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da almeno tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sul bilancio consuntivo e preventivo.
6. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
  - a) il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
  - b) il vice-presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
  - c) il segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).



**ART. 13**  
(Presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo, convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

**Art.14**  
(Vice Presidente)

1. Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

**ART.15**  
(**Segretario**)

1. Il segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal presidente.

**ART. 16**  
(**Risorse economiche**)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria;
  - eredità, donazioni e legati;
  - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

**ART. 17**  
(**Bilancio**)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
3. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.
4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
6. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.
7. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
8. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste<sup>1</sup>.

**ART. 18**  
(**Scioglimento e devoluzione del patrimonio**)

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale<sup>1</sup>.

**ART. 19**  
(**Disposizioni finali**)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.